

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5418 R Concerne	19 maggio 2004	ISTITUZIONI

della Commissione della legislazione sul messaggio 2 settembre 2003 concernente la revisione parziale del Codice di procedura penale, TITOLO III, Capitolo III, Vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica, artt. 84-94 e modifica della legge sulla magistratura dei minorenni

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Con il messaggio ricordato in epigrafe il Consiglio di Stato propone la modifica di alcune disposizioni del Codice di procedura penale ticinese (CPPT) e di un articolo (art. 6) della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM).

Questo intervento legislativo a livello cantonale è il seguito necessario da darsi alle modifiche della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) entrate in vigore il 1° ottobre 2002. Si tratta di rendere concretamente applicabili le "Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale" (sezione 3 bis della LAV)". Notiamo in ingresso che per parecchie di queste "novità" federali, il nostro Cantone aveva precorso i tempi inserendo nella legislazione ticinese quegli stessi principi che ritroviamo oggi nella LAV modificata.

La riforma pone innanzitutto al centro del suo interesse la tutela dell'integrità (in particolare psichica) del minorenne che, nell'ambito della procedura giudiziaria, non deve in nessun caso subire una vittimizzazione secondaria.

Il trauma causato da una maldestra procedura penale può essere, secondo lo stesso parere espresso dal Consiglio federale, di analoga portata di quello subito in seguito al reato. La massima circospezione è quindi d'uopo.

Da qui discendono nuove norme circa le condizioni delle audizioni che non devono essere di regola più di due, si devono svolgere in un locale predisposto adeguatamente e tramite registrazione video, devono avvenire in presenza di uno specialista ed essere condotte da un inquirente con formazione adeguata.

Sempre nella stessa ottica si iscrive un'altra innovazione a livello federale: la possibilità per il magistrato di pronunciare, eccezionalmente, un non luogo a procedere.

Condizioni irrinunciabili (e cumulative) sono che l'interesse del minore prevalga su quello dello Stato ad esercitare l'azione penale, che egli (o il suo rappresentante legale) dia liberamente il suo assenso e che a questo punto la desistenza a procedere si imponga per evitare che la giustizia riporti una "vittoria di Pirro", punendo sì il colpevole ma nel contempo una seconda volta la vittima.

Giustamente il Consiglio federale rileva che occorrerà comunque ponderare anche il rischio di recidiva dell'imputato prima di decidere per un non luogo.

Per terminare, per difendere un altro principio di meridiana evidenza, quello che vuole che la vittima si esprima in piena libertà e senza subire condizionamenti di sorta, le nuove disposizioni federali prevedono non soltanto norme chiare sul confronto tra minore ed imputato (in locali separati) ma anche la possibilità di escludere dal procedimento la persona di fiducia nel caso in cui esista un rischio concreto che la sua semplice presenza influenzi l'atteggiamento della giovane vittima.

Queste modifiche vengono ora recepite nella legislazione cantonale, atto più che doveroso.

2. LE MODIFICHE LEGISLATIVE PROPOSTE A LIVELLO CANTONALE

Occorre a livello di premessa ricordare che gli spazi per la legislazione cantonale di discostarsi dalle norme federali sono limitatissimi se non addirittura nulli.

Giova evidenziarlo perché il dibattito che ha animato ed anima nel nostro Cantone il nobile tema della difesa dell'infanzia rischia di trasformare più d'uno in legislatore federale abusivo.

In altre parole che si condividano o meno le scelte fatte dall'Assemblea federale poco importa. O meglio non è in sede di realizzazione di norme procedurali cantonali che la contestazione può avvenire. Altre sarebbero state o potrebbero essere le vie per raggiungere lo scopo (tramite l'esercizio dei diritti popolari, referendum ed iniziativa).

Le innovazioni della LAV sono integralmente recepite nel messaggio all'esame e inserite nel CPP (artt. 84-94). Una modifica della Legge sulla magistratura dei minorenni si rende per coerenza necessaria in parallelo.

2.1 Il tema centrale

La questione relativa alla designazione dell'autorità competente per l'audizione di vittime minorenni di reati commessi da adulti (e di testimoni minorenni) costituisce il tema che sicuramente più ha fatto e farà discutere.

Si tratta di sapere in che misura sia opportuno trasferire la "gestione" dell'audizione delle vittime minorenni dalla Magistratura dei minorenni (soluzione attualmente in vigore nel nostro Cantone in forza dell'art. 86 cpv. 1 CPP e dell'art. 6 della LMM) al Ministero pubblico, operazione da alcuni definita vera "rivoluzione nell'impalcatura legislativa cantonale".

È quanto propone il messaggio: abrogare quelle norme che assegnano appunto di regola al Magistrato dei minorenni determinate e importanti competenze in materia di assunzione di prove riguardanti le vittime minorenni di reati (audizione e autorizzazione della visita medica e psichiatrica) trasferendole al Ministero pubblico.

Il Consiglio di Stato auspica che si colga questa occasione per semplificare così la procedura oggi in vigore. Essa prevede che allorché si è confrontati ad un reato che ha quale autore un maggiorenne e quale vittima (o testimone) un minorenne, quest'ultimo non sia audizionato dal Procuratore bensì dal Magistrato dei minorenni al quale l'incarto viene "temporaneamente" affidato per tornare poi al Magistrato titolare dell'inchiesta (Ministero pubblico), complicazione che secondo il nostro Governo non ha sufficienti ragioni per sussistere.

Sentiti dalla Commissione, la Magistrato dei minorenni ha sottoscritto questa nuova soluzione mentre il Ministero pubblico è fautore del mantenimento delle cose allo stato attuale. Una contrapposizione che in una certa misura sorprende. Non è da escludere però che a

giocare un ruolo - seppur limitato - in queste filosofie divergenti siano ragionamenti dello stesso stampo, legati cioè ad un ulteriore carico di lavoro per autorità che già si dicono in difficoltà a rispondere alle sollecitazioni attuali. Anche se ci si situa in questa logica, non sfugge che a fronte di un unico magistrato dei minorenni (con un sostituto) abbiamo ventun magistrati in seno al Ministero pubblico.

La Commissione non sottovaluta le argomentazioni avanzate da chi propende per lo status quo ed è consapevole che solo dopo qualche anno di applicazione della norma ci si potrà oggettivamente pronunciare circa i vantaggi di una soluzione rispetto all'altra. Chiamata oggi a decidere, tenuto conto dei diversi elementi in presenza, conclude proponendo al Parlamento di decretare il passaggio di competenze per le audizioni delle vittime minorenni dal Magistrato dei minorenni al Ministero pubblico come suggerito dal Consiglio di Stato.

Prima di esporre le varie ragioni in appoggio alla nostra tesi, occorre sciogliere un nodo centrale rispondendo alla seguente domanda:

2.1.1 La soluzione ticinese attuale è compatibile con le nuove norme federali contenute nella LAV?

Una risposta negativa al quesito renderebbe a priori sterile la discussione che stiamo affrontando perché non è data alla legislazione cantonale la possibilità di inserire (o mantenere) norme in contrasto con quella federale.

La Commissione non si sente di essere tassativa ma esprime comunque seri dubbi per quanto concerne la compatibilità della soluzione ticinese con la nuova LAV.

Il semplice fatto che la Legge federale prescriva che le audizioni debbano essere condotte sotto la responsabilità di un "magistrato inquirente" sembra lasciare poco spazio ad interpretazioni. Infatti non si deve trattare di "Magistrato inquirente" in senso lato (ossia che riveste questo ruolo in altre procedure) ma di magistrato che svolga questa funzione nell'ambito specifico, cioè nel caso all'esame. In altre parole è magistrato inquirente colui che procede tra l'altro all'interrogatorio del presunto autore del reato.

Evidentemente questo non è il caso per il Magistrato dei minorenni ticinese quando il prevenuto è maggiorenne (non può né assistere al suo interrogatorio né all'audizione dei testimoni). Ben diversa la situazione quando anche l'autore è minorenne: in questo caso la competenza è interamente del Magistrato dei minorenni che è inquirente a pieno titolo.

Questo elemento basta per escludere una via diversa da quella proposta dal Consiglio di Stato? Probabilmente sì ma senza certezza matematica.

Perché? Perché in realtà il legislatore federale non sembra essersi chinato sul fatto a sapere se fosse più opportuna l'una o l'altra delle soluzioni.

La stragrande maggioranza dei Cantoni sposa la formula che consiste ad attribuire queste competenze al Ministero pubblico e si è imboccata quella via.

Per quanto concerne un confronto tra le opzioni sottoscritte nei diversi Cantoni si nota come immediatamente emergano le difficoltà legate alle diverse procedure ed organizzazioni giudiziarie (basti ricordare la figura del Giudice istruttore presente nella maggioranza dei Cantoni ma abolita in altri) il che costella di "se" e di "ma" ogni analisi.

La presa di posizione del Governo ticinese nel quadro della consultazione sulla modifica della LAV non ha purtroppo attirato l'attenzione dell'autorità federale sulla problematica, una preziosa occasione mancata!

Tornando alla difficile compatibilità tra soluzione ticinese e nuove norme federali, la Commissione non esclude che il silenzio nella LAV sia qualificato nella misura in cui se il legislatore federale avesse avuto l'intenzione di permettere ai Cantoni di adottare la soluzione ticinese avrebbe introdotto una norma all'incirca di questo tenore:

"In caso di procedimenti intentati contro adulti il funzionario inquirente ai sensi della LAV per l'audizione del minorente può essere anche il Magistrato dei minorenni", cosa che non ha fatto. Il dubbio comunque - anche se in misura minima - permane ed occorre allora esaminare le altre ragioni che militano in favore della soluzione proposta dal Consiglio di Stato.

2.1.2 Una via solitaria e senza futuro

Il Ticino ha scelto - con la formula dell'audizione ad opera del Magistrato dei minorenni - una via "solitaria". Anche quei Cantoni che affidavano in precedenza ad un servizio specializzato o al Magistrato dei minorenni l'audizione ora, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme federali della LAV, l'hanno trasferita al Ministero pubblico.

Questo non significa che si debba necessariamente andare nella stessa direzione e ciò a più forte ragione se si ritiene che il Ticino abbia voluto svolgere in materia un ruolo di precursore (a dire il vero a questo punto con scarso successo).

La situazione attuale deve però essere letta nell'ottica degli sviluppi in atto nel campo della procedura penale nel nostro Paese. Come si sa tra qualche anno le norme procedurali attualmente di competenza dei Cantoni verranno uniformate per tutta la Svizzera.

Ebbene a quel momento solo la soluzione dell'attribuzione della competenze per l'audizione delle vittime minorenni al Ministero pubblico sarà con ogni probabilità ammessa.

Infatti né le disposizioni del futuro CPP unificato né le norme procedurali per i minori in divenire attribuiscono al Magistrato dei minorenni la competenza di audizionare le vittime minorenni di atti criminali commessi da adulti.

Nemmeno gli atti preparatori o l'avamprogetto prendevano questa eventualità in considerazione.

Occorrerebbe quindi, se già non lo si facesse oggi, adeguarsi ai nuovi disposti tra breve.

2.1.3 Un passaggio di competenze inopportuno

La nuova soluzione (competenza al Ministero pubblico) evita l'attuale inopportuno trasferimento di incarti che rallenta il processo decisionale e che costringe due diversi magistrati a chinarsi sullo stesso caso.

Questo ibrido non permette al Magistrato titolare dell'inchiesta di procedere all'audizione del minorente e non permette al Magistrato dei minorenni di procedere a quella del presunto autore del reato. Non gli è nemmeno dato accesso a tutti gli atti del procedimento.

Il Magistrato dei minorenni prepara così le audizioni solo sulla scorta dei verbali del Procuratore pubblico e della polizia che non sempre contengono tutti gli elementi utili per affrontare convenientemente l'audizione della vittima minorente. Non v'è chi non veda che questa soluzione a livello della praticità sia lungi dal costituire l'optimum, lo stesso minorente potendo essere penalizzato da questo stato di cose.

Oggi il Magistrato dei minorenni nel corso dell'audizione è chiamato infatti, a dipendenza del modo in cui la stessa evolve, a farsi interprete - immaginandole - anche delle domande che porrebbero il Procuratore pubblico, la difesa e la parte civile

Il Consiglio federale nel suo rapporto alla base delle modifiche della LAV sottolineava invece come "l'imputato dovrebbe potere già durante la prima audizione porre domande al fanciullo per il tramite della persona incaricata dell'interrogatorio". Questo presuppone praticamente che l'interrogatorio sia condotto dal Procuratore pubblico. Non essendo il Magistrato dei minorenni titolare del procedimento possono così giustificarsi audizioni supplementari (che si vorrebbero invece evitare nell'interesse della giovane vittima) a seguito di ulteriori domande poste dopo la prima audizione da parte del Procuratore o della difesa.

Sempre di ibrido inopportuno si può parlare quando si pensa al fatto che è il Magistrato dei Minorenni che designa i periti ma sarà poi il Procuratore pubblico a "gestirli" durante la fase processuale.

2.1.4 Il Magistrato dei minorenni non è il solo in grado di procedere ad una corretta audizione dei minorenni

Una delle argomentazioni chiave di chi propugna il mantenimento della soluzione attuale è quella che vorrebbe che solo il Magistrato dei minorenni abbia la sensibilità necessaria ad affrontare con tatto l'audizione delle vittime minorenni.

La Commissione ritiene eccessiva questa valutazione che è con ogni probabilità ammantata da un alone di leggenda.

In particolare notiamo che:

- il Magistrato dei minorenni, al momento in cui viene eletto dal Parlamento, al di là della formazione giuridica specifica, non ha particolari doti in quanto non esiste curriculum a livello universitario che lo prepari ad affrontare la nuova attività. Non è nemmeno così vero che il Magistrato dei minorenni venga eletto per le sue particolari predisposizioni e sensibilità verso i minori; o per lo meno al momento della scelta le stesse sono tutt'altro che evidenti. La pretesa sensibilità spesso la si deduce dal semplice fatto che la persona si interessa a questo genere di attività.
Se ci basiamo sulla recente storia del Cantone la funzione è stata esercitata da chi in precedenza era avvocato o giudice del Tribunale d'appello. Si ricorda - in direzione inversa - un Magistrato dei minorenni poi divenuto Giudice Istruttore.
Non v'è quindi una via maestra che conduca naturalmente a questo sbocco professionale.
Sarà il singolo interessato a doversi formare sul campo, cosa che evidentemente possono fare anche magistrati d'altro ordine. Come vedremo (art. 86 a CPP) la Commissione esige che ciò avvenga anche se l'inquirente è un Procuratore pubblico;
- il concetto di Magistrato dei minorenni visto come una sorta di tutore legale del minore (tanto vittima quanto autore di reato) è già oggi superata nella misura in cui per reati particolarmente gravi commessi da minorenni la competenza può passare al Consiglio dei minorenni, autorità composta da un Presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia;
- ingenerosa ci pare la riflessione parallela di chi ritiene assolutamente non in grado di gestire convenientemente il contatto con una vittima minorenni un magistrato del Ministero pubblico quasi che per deformazione professionale egli fosse condannato all'insensibilità. Se è vero che il Canton Ticino non ha più la figura neutra del Giudice istruttore (come non l'avranno per altro probabilmente più gli altri Cantoni all'entrata in vigore della procedura penale unificata) questo non significa che un Magistrato con soli compiti inquisitori che si iscrivono nel sistema accusatorio (il Procuratore appunto) non sia in grado di mostrarsi all'altezza di garantire un sereno contatto con le vittime. Ci rifiutiamo di credere che un Magistrato, anche se chiamato ad operare in una situazione di conflitto con la difesa, non riesca a priori a tutelare il minorenni. Ricordiamo che è comunque il Procuratore pubblico che procede oggi ad esempio all'audizione di una diciottenne vittima di stupro di gruppo. Chi potrebbe affermare che la sensibilità in un simile caso è superflua?
- già oggi certe audizioni non avvengono ad opera del Magistrato dei minorenni ma di funzionari di polizia o del Procuratore pubblico. Le norme vigenti permettono questa delega in caso di urgenza o impedimento.

È così abbastanza frequente che ad avere contatto con la vittima minorenni sia un ispettore (o un'ispettrice) di polizia e che il Magistrato si limiti a quel momento a visionare la cassetta video registrata. Anche in futuro, secondo la LAV, l'audizione, potrà essere condotta da un funzionario inquirente assistito da un esperto. Questo segretario o funzionario di Polizia consegnerà poi il suo rapporto (e quello dell'esperto) ad un magistrato che nemmeno incontrerà la vittima minorenni. Perché a questo punto "complicarsi la vita" escludendo il Ministero pubblico e costringere ad una "circonvallazione" non molto sensata? Ha davvero senso questo gradino intermedio? La Commissione è convinta del contrario;

- se è vero che il MM è lo specialista che deve tra l'altro coordinare l'azione per la protezione del minore anche al di fuori dell'ambito penale, è altrettanto vero che la norma dell'art. 358bis CP che prevede che "se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenni l'autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informi immediatamente le autorità di tutela" vale anche per il Procuratore pubblico.

Notiamo che l'incontestabile bisogno di coordinamento ha fatto l'oggetto di interessante riflessione anche da parte del Consiglio federale che nel Rapporto che sta alla base delle modifiche legislative alla LAV scrive: "sarebbe poi eventualmente immaginabile di autorizzare le stesse autorità di perseguimento penale a ordinare misure discusse preventivamente con l'autore (ad esempio divieto di rivedere il fanciullo, esercizio del diritto di visita in presenza di un terzo, sottomissione a un trattamento, ecc). Questa idea nuova sembrerebbe però difficile da realizzare nel quadro della LAV, ma dovrebbe essere discussa all'atto dell'elaborazione del progetto del codice di procedura unificata". Si può quindi partire dal presupposto che in un futuro che ci auguriamo non troppo remoto l'ostacolo sia affrontato e risolto come è avvenuto in alcuni Stati a noi limitrofi.

Per queste motivazioni la Commissione approva il contenuto del messaggio e auspica il trasferimento di competenze dal Magistrato dei minorenni al Ministero pubblico.

2.2 Le altre modifiche proposte nel messaggio

Le modifiche di alcuni articoli del CPP proposte altro non sono di regola che la ripresa identica o leggermente modificata di quanto disposto a livello federale (eccezion fatta per la questione relativa all'attribuzione di competenze nuove al Ministero pubblico di cui si è detto sopra). Una certa impostazione di tecnica legislativa avrebbe suggerito di evitare questi doppioni. Condividiamo tuttavia la scelta operativa del Governo che ha privilegiato un testo completo a livello cantonale che non obbliga ad un improvviso va e vieni tra le due raccolte delle leggi (cantonale e federale) per capire come sia globalmente regolamentata la materia.

- ◆ **85 cpv. 3 CPP** è una conseguenza logica delle nuove competenze che vengono attribuite al Procuratore pubblico al quale, come al Magistrato dei minorenni, occorre offrire la possibilità di segnalare il caso al consultorio.
- ◆ **86 CPP** la stessa identica formulazione (vittima minorenni = età inferiore ai 18 anni) è prevista dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

◆ 86a CPP

cpv. 1: è importante che la vittima minorenni non sia sottoposta ad una serie di audizioni che potrebbero causare una vittimizzazione secondaria. La modifica proposta altro non è se non la ripresa a livello cantonale di quanto inserito nella legge federale.

La Commissione si permette di attirare l'attenzione del Governo su un tema specifico. Parallelamente alle audizioni in ambito penale la vittima minorenni può essere sentita dalle autorità tutorie. Se è vero che questi due interventi procedono da basi istituzionali diverse, è altrettanto vero che per l'interessato un'audizione (con il carico emotivo che comporta) vale l'altra. Ecco perché sarebbe buona cosa cercare degli accorgimenti che evitino il moltiplicarsi di audizioni che proprio la norma del Codice di procedura penale vuole evitare.

cpv. 2: il tema centrale è quello dell'audizione che non è più appannaggio del Magistrato dei minorenni bensì passa al Ministero pubblico (quando l'autore è maggiorenne). Abbiamo già esposto in precedenza gli estremi del problema. La Commissione propone per altro due modifiche al testo sottopostoci dal Consiglio di Stato che così è redatto:

"La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, dal procuratore pubblico, il quale può delegare tale compito a un segretario giudiziario o ad un agente di polizia formati allo scopo, qualora le circostanze lo giustificano".

La Commissione ritiene innanzitutto che la possibilità di delega debba essere garantita in ogni caso. Siamo certi che il Procuratore pubblico sarà in grado di valutare di volta in volta se procedere personalmente all'audizione o meno e lo farà tenendo conto dell'interesse dell'inchiesta ma soprattutto di quello della vittima minorenni.

Il Consiglio di Stato non esplicita d'altronde i casi in cui ricorrerebbero le circostanze che giustificerebbero questa delega e quando invece la stessa sarebbe inopportuna. Siamo così confrontati ad un "freno teorico" che non ci pare necessario. Aggiungiamo che ci è stato di recente fatto osservare come l'audizione ad opera di funzionari di polizia sia più opportuna che non quella che chiama in causa il magistrato, in particolare quando trattasi di abusi sessuali su minori ad opera di familiari. Infatti il bambino (o la bambina) che si confidano all'inquirente manifestandogli fiducia rischiano di sentirsi traditi se dovessero constatare che è quella stessa persona che poi, a processo, fa di tutto perché venga condannato l'autore del reato, parente stretto della vittima al quale il o la minorenni continuano, malgrado quanto subito, a volere bene.

Di maggior rilevanza la seconda modifica che la Commissione propone. A più completa salvaguardia dell'integrità psicologica della vittima minorenni suggeriamo che anche il Procuratore che procede all'audizione debba avere una formazione specifica. Riteniamo infatti che il semplice fatto di rivestire la carica di Procuratore Pubblico non garantisca capacità particolari ad entrare in empatia con la vittima minorenni per cui fondamentale è che anche se

di magistrato si tratta egli abbia potuto beneficiare di corsi all'uopo. Se è giusto che in seno al Ministero pubblico vi sia una sorta di specializzazione per combattere i reati finanziari è ancora più importante che chi è chiamato a procedere all'audizione di piccole vittime non sia autodidatta ma possa beneficiare di formazione specifica.

Analogo discorso potrebbe valere per i giudici, pure chiamati, nell'ambito della celebrazione del processo, ad interrogare il minorenne.

Ecco la formulazione del cpv. 2 che la Commissione propone:

"La prima audizione deve avvenire il più presto possibile.

È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati".

Il ruolo dello specialista durante l'interrogatorio è chiaro: trattasi di un ruolo passivo. Egli "resta sullo sfondo" e potrà in un secondo tempo aiutare l'inquirente a leggere ad esempio i messaggi non verbali lanciati dalla vittima minorenne (vedi anche cpv. 6).

È la volontà del legislatore federale e non v'è quindi spazio a contestazione.

Questo specialista potrà - secondo quanto proposto dal messaggio - essere una persona attiva in seno all'amministrazione cantonale oppure un esperto esterno. La Commissione ritiene che sia opportuno proporre questo ventaglio di possibilità e non escludere a priori l'una o l'altra delle categorie.

cpv. 3: nessuna osservazione particolare.

cpv. 4: Per ciò che attiene alle condizioni dell'audizione notiamo quanto segue. Il "locale appropriato" è assolutamente necessario e quindi occorre che ne venga allestito almeno uno. Nel messaggio si segnala che lo stesso sarà a Lugano, presso il Ministero pubblico o presso la Polizia. Questo non impedirà in prosieguo di tempo di prevederne altri dislocati nel Cantone. Sarà il Governo a stabilire, sulla base dell'esperienza, se e dove.

Per quanto concerne la videoregistrazione prevista da questo capoverso, pare opportuno che la stessa avvenga facendo capo a due apparecchiature in parallelo per evitare - come accaduto - che un guasto tecnico costringa a procedere ad una ulteriore audizione. Non crediamo invece che alla stessa debba essere affiancato un verbale di tipo classico. Infatti proprio nel corso delle audizioni di vittime minorenni elementi importanti possono emergere dal linguaggio non verbale dell'interessato, linguaggio non verbale che per definizione non è possibile riproporre (se non con artifici complessi) in un testo scritto.

cpv. 5 e 6: nessuna osservazione particolare.

- ◆ **87 cpv. 2 e 3 CPP** si riprende il testo federale. Si noti che la disposizione è imperativa e quindi suggerimenti che divergano da questa impostazione sono ab initio votati all'insuccesso.
- ◆ **90 cpv. 2 CPP** nessuna osservazione.
- ◆ **92 cpv. 2 CPP** nessuna osservazione.
- ◆ **92a CPP** nessuna osservazione.
- ◆ **93 cpv. 2 CPP** conseguenza logica delle nuove attribuzioni del Procuratore pubblico.
- ◆ **94a CPP** concordiamo con le modifiche proposte dal CdS che adatta il principio federale alle realtà procedurali del nostro Cantone. Per quanto riguarda l'eventualità di attribuire all'autorità penale le competenze di decidere direttamente le misure di protezione del minore rinviamo a quanto già scritto in precedenza.
- ◆ **6 lett. a) e b) LMM** trattasi di coerente conseguenza delle scelte operate a livello di attribuzione di nuove competenze al Ministero pubblico.

Con queste considerazioni, proponiamo a codesto Gran Consiglio di approvare il messaggio 2 settembre 2003 concernente la revisione parziale del Codice di procedura penale e la modifica della legge sulla magistratura dei minorenni.

La Commissione della legislazione ha ritenuto buona cosa procedere in parallelo all'esame del messaggio sopra ricordato anche alla disamina di due iniziative parlamentari presentate nella forma generica.

3. INIZIATIVA PARLAMENTARE 28 GENNAIO 2002 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA GIUSEPPE (BILL) ARIGONI ED EVA FEISTMANN PER LA MODIFICA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE SULLA MAGISTRATURA DEI MINORENNI

In essa si chiede innanzitutto che l'audizione dei minorenni in qualità di parte lesa come vittime di reati sia delegata a persona con formazione psicologica o pedagogica esperta nell'ambito.

Il problema è oggi risolto a livello di legislazione federale: l'art. 10c della LAV ripreso nella modifica del nostro CPP all'art. 86a prevede una formula diversa. Sarà il Magistrato (o il segretario giudiziario o l'ispettore di polizia) che procederà all'audizione in presenza di un esperto che avrà però un ruolo passivo. Non è possibile a questo punto dare seguito alla proposta Arigoni-Feistmann che sarebbe in contrasto con norme superiori.

Con la stessa iniziativa si auspica che la visita medica e la perizia psichiatrica nei confronti di minorenni vittime di reati sia di principio sempre da attuare lasciando che solo in casi particolari il Magistrato abbia la possibilità di escluderla.

La Commissione condivide l'opinione del Consiglio di Stato che ritiene che piena libertà debba essere lasciata al Magistrato che conosce l'incartamento a fondo, può procedere a valutazioni di conseguenza e merita senz'altro fiducia. Non si ritiene di andare oltre inserendo

nella legislazione un obbligo di principio come quello auspicato dagli iniziativaisti che sarebbe comunque corredato (logicamente) da eccezioni che il Magistrato stesso sarebbe autorizzato a concedere.

La Commissione propone perciò di non dare seguito a questa iniziativa.

4. INIZIATIVA PARLAMENTARE 17 SETTEMBRE 2001 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA GIUSEPPE (BILL) ARIGONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE UNITÀ DI INTERVENTO REGIONALI

L'auspicio dell'iniziativa è che si proceda ad un potenziamento delle Unità di intervento regionali (UIR) in modo che possano così garantire alle vittime un contatto immediato e senza interruzione. Si tratterebbe in particolare di nominare un assistente responsabile che sia presente per un certo numero di ore in ufficio e che faccia da punto di riferimento per i quattro specialisti (un assistente sociale, un tutore ufficiale, uno psicologo ed uno psichiatra) che compongono le quattro UIR attive sul territorio.

Al di là del fatto che la riflessione inserita nell'atto parlamentare secondo la quale "ora i soldi non mancano" era valida nel 2001 male si addice - purtroppo - alla situazione finanziaria del Cantone in questo inizio di 2004, la Commissione della legislazione, pur condividendo le apprensioni dell'iniziativa, ritiene che ciò sia di mera competenza governativa e debba essere esaminato in uno con il buon funzionamento di altri settori d'attività statali.

Anche in questo caso si propone quindi di non dare seguito all'iniziativa senza che ciò significhi relegare in un cassetto la proposta di Bill Arigoni.

* * * * *

Per completezza si ricorda che è attualmente ancora pendente l'iniziativa parlamentare 5 giugno 2001 presentata nella forma generica da Giuseppe (Bill) Arigoni per la modifica della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati con la quale si chiede l'introduzione del principio secondo il quale il delegato per i problemi delle vittime debba essere persona al di fuori dei vari servizi coinvolti e svolga il suo mandato a tempo pieno.

La Commissione ha avuto occasione di discuterne ed è sensibile ai ragionamenti che ne sono alla base. Constatata tuttavia che nel frattempo, e più di preciso l'8 gennaio 2004, è stata presentata una petizione per l'istituzione di un ombudsmann per bambini che va a coprire lo stesso campo d'azione. Infatti l'iniziativa generica chiede - come scritto - che «il delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti sia una persona fuori dai vari servizi coinvolti e che svolga il suo mandato a tempo pieno» mentre la petizione chiede che si stabilisca «la nomina di una persona esterna alle strutture che faccia da garante alle piccole vittime (ombudsman), in modo da assicurare il massimo della garanzia sulla imparzialità in loro favore».

Logica vuole a questo punto che il Parlamento sia posto in condizione di decidere simultaneamente sui diversi atti.

È questa la ragione per la quale nel presente rapporto non si affronta il tema che sarà trattato coordinando i lavori della Commissione della legislazione con quelli della Commissione delle petizioni e dei ricorsi.

5. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita quindi il Gran Consiglio:

- ad approvare le modifiche del Codice di procedura penale e della legge sulla magistratura dei minorenni annesse al presente rapporto;
- a non dare seguito all'iniziativa parlamentare generica 28 gennaio 2002 presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni ed Eva Feistmann per la modifica dell'art. 6 della Legge sulla magistratura dei minorenni perché quanto auspicato entrerebbe oggi in conflitto con le disposizioni nel frattempo adottate a livello federale;
- a non dare seguito all'iniziativa parlamentare generica 17 settembre 2001 presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni (con la quale si propugna il potenziamento delle Unità di intervento regionali) sottolineando però, all'indirizzo del Consiglio di Stato, che al problema sollevato occorre prestare la debita attenzione.

Per terminare la Commissione della legislazione, chiamata a confrontarsi di sponda all'attività della Magistratura dei minorenni, non può non manifestare la propria profonda inquietudine per i poderosi ritardi che essa registra. Gli incarti arretrati al 1° gennaio 2004 risultano essere 955 (il 1° gennaio 2000 erano soltanto 86).

Il principio che vuole che una giustizia lenta non sia giustizia trova la sua massima espressione quando a subirne le conseguenze sono dei minorenni (autori o vittime che siano). Siamo convinti che il Consiglio di Stato saprà in tempi ragionevolmente brevi porre rimedio a questa situazione.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -

Carobbio W. - Duca Widmer - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -

Pantani - Quadri - Righinetti - Vitta

Disegno di

- ◆ **Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994; modifica**
- ◆ **Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 settembre 2003 n. 5418 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 maggio 2004 n. 5418R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 85 cpv. 3

³Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.

Art. 86

C. Vittime minorenni
I. Definizione

Per minorenne ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell'apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.

Art. 86a

II. Audizioni

¹Durante tutto il procedimento, la vittima minorenne non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni.

²La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati.

³Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell'interrogatorio.

⁴L'audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.

⁵La persona incaricata dell'interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.

⁶È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell'interesse dell'inchiesta o nell'interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.

Art. 87 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Nei casi di vittime minorenni, l'autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia qualora quest'ultima possa esercitare un'influenza determinante sul minore.

³La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.

Art. 90 cpv. 2

²Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.

Art. 92 cpv. 2

I. In generale

²In caso di reati contro l'integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Art. 92a (nuovo)

II. Con vittime minorenni

¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto la vittima minorenne con l'imputato.

²In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.

³È fatto salvo il confronto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Art. 93 cpv. 2

²Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore d'ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.

Art. 94a (nuovo)

M. Desistenza dal procedimento

¹L'autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere o l'abbandono se:

- a) l'interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull'interesse dello Stato ad esercitare l'azione penale e
- b) il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

²In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l'autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.

II.

La Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 6 lett. a) e b)

(abrogate)

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.